

COET S.r.l.

Via Civesio 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

Emissione:

Data 19.12.2025

Firma

Approvazione:

Data 19.12.2025

Firma

Stato delle revisioni

N. versione	Data approvazione	Descrizione
01		Prima emissione

1. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. N. 231/2001)

1.1. Introduzione e funzione della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce sia ai reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto").

La presente Parte Speciale riporta le fattispecie di reato sopra indicati ed individua le cosiddette attività a rischio-reato (ossia quelle nel cui ambito potrebbero teoricamente essere realizzate le fattispecie di reato qui in esame), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle predette attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi etici così come già contemplati nel proprio Codice Etico, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti apicali o sottoposti della Società è collegato il regime di responsabilità del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

➤ ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis, del D.Lgs 74/2000)***

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni (annuali) relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita.

La fattispecie di reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riceva "fatture o altri documenti" a fronte di operazioni di acquisto di beni e servizi inesistenti, fatture che poi provvede a

registrare nelle scritture contabili o comunque a detenere ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In tal caso, il reato si perfeziona (ossia si reputa commesso) nel momento in cui la Società indica detti elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale.

A tal fine si precisa, altresì, che la nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:

- a) le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società riceva una fattura di acquisto di un servizio o di un bene, che in realtà non ho mai acquistato;
- b) le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrapposizione): che si verifica nel caso in cui si acquisti un servizio o un bene per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600;
- c) le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società abbia realmente effettuato l'acquisto, ma il reale fornitore risulti diverso da quello indicato nella fattura.

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000)**

Il reato in esame, punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri menzogne fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

➤ **Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)**

Il delitto in esame punisce, chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), il soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro con riferimento a taluna delle singole imposte;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

Al comma 1-bis è previsto che ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali (6).

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il reato in esame rileva ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto solo nel caso in cui il reato stesso venga commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

➤ **Omissa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

Il reato in esame punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

E' punito altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini delle predette disposizioni non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Il reato in esame rileva ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto solo nel caso in cui il reato stesso venga commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

➤ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila la pena è diminuita.

La condotta delittuosa in esame, ossia l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si pone all'inizio di un percorso che porterà, nella maggior parte dei casi, all'utilizzo di tali documenti falsi e quindi al concretizzarsi del reato di cui all'art. 2 - dichiarazione fraudolenta - realizzando appieno quel fine di consentire a terzi l'evasione. I citati reati sono infatti legati dall'unicità del fine, nel senso che il primo (art. 8) costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo (art. 2): normalmente accade che chi emette la fattura falsa, intestandola a un certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è prima accordato con l'utilizzatore stesso, ovvero ha accolto la sua istigazione.

Il reato si perfeziona (ossia si reputa commesso) all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione del reato in esame, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

➤ ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)***

Il reato in esame punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Al contrario, il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

➤ ***Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)***

Il reato in esame punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

il reato punisce altresì chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Per il perfezionamento delle fattispecie criminose in commento non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stesso risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano.

In questo senso è possibile sottolineare come, per le fattispecie in commento, è la compensazione che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato dell'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 rispetto alle distinte fattispecie di omesso versamento di imposte e/o ritenute.

In forza di ciò, la fattispecie di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta ingannevole del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

Il reato in esame rileva ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto solo nel caso in cui il reato stesso venga commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

➤ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila la pena è aumentata.

Il reato punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila la pena è aumentata.

La condotta penalmente rilevante può, dunque, consistere, rispettivamente:

- a) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- b) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

In riferimento al momento della consumazione del reato, per entrambe le ipotesi si tratta di un reato a consumazione istantanea in quanto, rispettivamente:

- a) per le ipotesi di cui al 1 comma dell'art. 11 in commento, rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni;
- b) per le ipotesi di cui al 2 comma dell'art. 11 in commento, deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali.

2 Identificazione delle attività a rischio-reato

Ai fini della presente Parte Speciale, la Società, ha provveduto a svolgere un'analisi dei processi aziendali, che ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le c.d. attività sensibili o a rischio-reato, divise per ambito di competenza:

1. Rapporto con i fornitori:

- a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori;
- b) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
- c) Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione;
- d) Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- e) Gestione dei trasporti di materie prime/semilavorati/prodotti finiti;
- f) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti

esterni;

g) Verifica delle prestazioni / beni acquistati.

2. Contabilità fornitori:

- a) Gestione anagrafica fornitori;
- b) Registrazione delle fatture e delle note di credito;
- c) Liquidazione delle fatture;
- d) Monitoraggio fatture da ricevere ed in scadenza;
- e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori;
- f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture.

3. Spese di rappresentanza e note spese:

- a) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti PA;
- b) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con società commerciali;
- c) Gestione delle spese di rappresentanza con associazioni sportive od Enti senza scopo di lucro;
- d) Gestione delle trasferte;
- e) Gestione, controllo ed autorizzazione delle note spese.

4. Rapporti con Amministrazione finanziaria:

- a) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette ed indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni;
- b) Attività che prevedono una interazione diretta con l'Amministrazione finanziaria (svolgimento di verifiche tributarie, presentazione di interpelli, avvio di contenzioso tributario..).

5. Tesoreria:

- a) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
- b) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;
- c) Gestione della piccola cassa.

6. Contabilità clienti - Scritture ausiliarie di magazzino:

- a) Gestione anagrafica clienti;
- b) Emissione delle fatture attive;
- c) Registrazione delle fatture attive e delle note di credito;
- d) Credit management;
- e) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture emesse;
- f) Registrazioni di carico e scarico merci da magazzino.

7. Funzione amministrativa-contabile - Sistema IT

- a) Archiviazione dei documenti aziendali, delle scritture contabili e dei registri fiscali obbligatori;
- b) Fatturazione elettronica;
- c) Back-up con strumenti informatici dell'archivio contabile.

8. Dismissione dei cespiti - Operazioni straordinarie:

- a) Cessione di immobili aziendali o partecipazioni;
- b) Operazioni straordinarie;
- c) Prelievi e disposizioni dai conti correnti bancari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

2.1 Principi di comportamento e di controllo

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali Soci, Sindaci e Revisori;
- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o ponendo in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva.

Per le attività sensibili sopra indicate, la Società adotta specifici presidi di controllo, definiti sulla base degli spunti forniti dalla normativa, ed in particolare:

Relativamente all'attività sensibile **"Rapporto con i fornitori"** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- adozione di una specifica procedura che disciplini la gestione degli acquisti;
- identificazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo di acquisto;
- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di acquisto;
- diffusione della procedura a tutte le funzioni coinvolte nel processo;
- definizione ed aggiornamento di una lista di fornitori attuali e potenziali per ogni tipologia di acquisto e categoria merceologica;
- definizione dei criteri di selezione del fornitore;
- controllo delle anagrafiche fornitori, al fine verificare la presenza di fornitori in black-list;
- richiesta, almeno per acquisti al di sopra di un valore di soglia definito, per la qualifica di un fornitore di un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti e di

un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;

- definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute dai fornitori e formalizzazione delle valutazioni effettuate e delle decisioni prese;
- controllo preventivo al fine di verificare la corrispondenza tra la denominazione / ragione sociale del fornitore e l'intestazione del conto corrente;
- definizione delle modalità di presentazione delle offerte e formalizzazione degli accordi con il fornitore selezionato;
- controllo al fine di verificare le richieste dei fornitori relative ai pagamenti da effettuarsi su banche situate in specifici Paesi (con riferimento, in particolare, alla fiscalità privilegiata);
- inserimento negli accordi contrattuali, di clausole di rispetto del codice etico aziendale c.d. clausole anticorruzione e di clausole di rispetto del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, con sanzioni che possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale;
- definizione di criteri e relative modalità di valutazione delle congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi di lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto;
- monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie;
- verifica tra gli importi previsti nell'ordine d'acquisto e quelli indicati in fattura;
- previsione delle modalità di gestione e le relative approvazioni per eventuali modifiche e integrazioni degli ordini di acquisto;
- controllo, eventualmente attraverso i sistemi informatici aziendali, al fine di evitare la duplice registrazione della fattura e dei pagamenti.

Relativamente all'attività sensibile "**Contabilità fornitori**" sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- segregazione delle funzioni aziendali coinvolte nel processo; in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese;
- accesso limitato all'anagrafica fornitori per la gestione delle modifiche e l'aggiunta di nuovi fornitori, da parte della funzione responsabile;
- definizione di una lista ufficiale di fornitori della Società;
- definizione di specifiche procedure, per le diverse tipologie di acquisti (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo, ...) per la gestione del processo acquisti con la previsione che qualsiasi acquisto debba essere accompagnato da specifico ordine di acquisto;
- previsione del controllo, prima del pagamento della fattura, del contenuto della fattura, di quello dell'ordine e dell'attestazione di ricezione del bene/servizio;
- previsione di un sistema che impedisce che i limiti di firma, in relazione ai poteri di spesa, possano essere modificati sul sistema.

Relativamente all'attività sensibile "**Spese di rappresentanza e note spese**" sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- adozione di una procedura che disciplina le attività di gestione delle spese di rappresentanza sostenute da soggetti terzi e delle note spese;
- identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;

- segregazione di funzioni nelle attività relative alle fasi di presentazione, approvazione e controlli sul rispetto delle policy e procedure aziendali;
- diffusione della procedura a tutte le funzioni coinvolte nel processo;
- identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con PA per sostenimento di spese di rappresentanza;
- previsione del controllo e della necessaria approvazione della nota spese da parte del supervisore;
- effettuazione di controlli periodici sul rispetto di quanto previsto in procedura (rispetto ai ruoli autorizzati a sostenere le spese, rispetto dei limiti di spesa, classificazione delle voci di spesa,...);
- previsione di un'autorizzazione specifica alla trasferta di un dipendente da parte di un adeguato livello gerarchico;
- previsione di specifiche tipologie di spese rimborsabili;
- previsione di limiti da rispettare per diverse tipologie di spesa (categoria e scelta hotel, classe di volo e del treno,...);
- utilizzo di carte di credito aziendali, al fine di minimizzare od escludere la gestione del contante da parte dei dipendenti;
- previsione di apposite linee guida per il rimborso del carburante;
- meccanismi di gestione di eventuali superamenti dei limiti/vincoli definiti;
- modalità di gestione ad hoc delle spese di rappresentanza con pubblici funzionari e previsione e definizione delle relative tipologie e dei limiti massimi;
- previsione dell'approvazione della nota spese da parte del supervisore in linea con i criteri prefissati;
- monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente;
- previsione di apposite modalità di gestione delle note spese in caso di dimissioni del dipendente.

Relativamente all'attività sensibile **"Rapporti con l'Amministrazione finanziaria"** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge in vigore;
- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alla fase di progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione;
- formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA;
- archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con la PA;
- monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento effettuato anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- previsione di un controllo volto ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo delle imposte;
- monitoraggio costante, attraverso uno scadenziario, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazione e/o documenti fiscali;
- controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto. Nel caso di trasmissione di dati tramite sistemi

informativi, svolgimento di un controllo volto a verificare 'a correttezza dei dati inseriti a sistema ed inviati;

- controllo formalizzato di completezza ed accuratezza delle imposte pagate e sui crediti maturati nei confronti dell'erario;
- adeguato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, allo scopo di impedire la manipolazione dei dati da trasmettere al soggetto pubblico;
- controllo volto a verificare che vengano inserite contabilmente soltanto le scritture propriamente approvate;
- politiche fiscali per le operazioni ordinarie e straordinarie formalmente definite e sottoposte ad adeguati livelli autorizzativi e relativa valutazione periodica al fine di verificarne la coerenza con la normativa fiscale italiana;
- archiviazione della documentazione a supporto.

Relativamente all'attività sensibile **"Attività di tesoreria"** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

Pagamenti

- definizione delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e identificazione dei soggetti abilitati a effettuare le operazioni;
- definizione delle modalità di verifica della completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nonché della documentazione da trasmettere agli istituti bancari, sottoscritta dai procuratori competenti;
- definizione delle modalità di esecuzione delle disposizioni di pagamento a fronte della documentazione attestante i controlli indicati nelle aree specifiche (es. benessere al pagamento delle fatture; autorizzazione al pagamento degli stipendi; verifica dei destinatari, etc.);
- definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra la disposizione di pagamento e la fattura/altro documento contabile;
- previsione del divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- definizione delle modalità di verifica circa le (i) partite sospese a chiusura dei conti transitori (ii) anomalie nei pagamenti (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio);
- definizione delle modalità di verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

Incassi

- definizione delle modalità di verifica e monitoraggio degli incassi, nonché delle modalità di riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti);

- definizione delle modalità di verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori e (ii) la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse; (iii) il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- definizione delle modalità di identificazione di eventuali anomalie negli incassi (come ad esempio nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più Clienti o in caso di alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione piccola cassa

- definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa sostenibili per cassa e i limiti di utilizzo);
- definizione delle modalità di riconciliazione delle giacenze della piccola cassa con le risultanze contabili.

Relativamente all'attività sensibile "**Contabilità clienti - scritture ausiliarie di magazzino**" sono state individuati seguenti presidi di controllo:

- previsione di una specifica procedura che disciplini l'inserimento anagrafico di nuovi clienti o le variazioni dei dati presenti e identifichi i ruoli e le responsabilità nel processo di fatturazione attività;
- monitoraggio di situazioni anomale nelle condizioni di pagamento accordate (quali la concessione di termini particolarmente lunghi o la previsione di modalità di pagamento inusuali);
- monitoraggio dell'incasso del credito commerciale con evidenziazione di situazioni anomale (quali le omissioni nel sollecitare pagamenti di partite scadute);
- per i beni materiali: verifica della coerenza tra ordine di vendita accettato, contratto, movimentazione di scarico merce da magazzino, documento di trasporto, fattura attiva, incasso del credito;
- per i servizi: verifica della coerenza tra contratto di prestazione del servizio fattura attiva, incasso del credito. Raccolta di documentazione della effettività del servizio reso;
- evidenziazione nelle attività di controllo interno di anti scostamenti delle condizioni pattuite, rispetto al normale condizioni di mercato.

Relativamente all'attività sensibile "**Funzione amministrativa contabile - sistema IT**" sono state individuati i seguenti presidi di controllo:

previsione di un Sistema di backup Livello di sistema informatico che preveda quanto meno:

- la conservazione elettronica delle scritture contabile su supporti posti in luoghi fisicamente diversi;
- adeguati livelli autorizzativi per l'accesso al backup e per la facoltà di cancellare quanto registrato.

Relativamente all'attività sensibile "**Dismissione di cespiti - Operazioni straordinarie**" sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- monitoraggio dell'inizio di qualunque attività di verifica tributaria da parte dell'Amministrazione finanziaria nei riguardi della Società;

- disegno di una governance societaria che preveda adeguati livelli decisionali (ad es. la delibera da parte del consiglio di amministrazione), per operazione di straordinaria amministrazione, quali la compravendita di beni immobili e partecipazioni societarie;
- verifica sulle controparti delle operazioni di carattere straordinario ed eventuale riscontro del carattere di “operazioni con parti correlate”.